



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo

Alle Direzioni centrali
All' Ufficio centrale ispettivo
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili
del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo
del Dipartimento e con il Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Vademecum "I dispositivi di protezione individuale".

Con la finalità di ampliare gli argomenti oggetto dei "Vademecum della sicurezza sul lavoro del CNVVF", l'Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo ha redatto un Vademecum dedicato ai dispositivi di protezione individuale, approfondendo la normativa e le disposizioni che ne regolamentano la scelta e l'utilizzo.

E' in fase di completamento un'ulteriore Vademecum, dedicato allo stesso argomento, che ha invece approfondito i dispositivi in dotazione ai vigili del fuoco e che sarà a breve pubblicato. La redazione di quest'ultima pubblicazione è stata condotta in collaborazione con l'Ufficio equipaggiamento e protezione individuale.

Anche questo "prontuario", al pari di quelli già editi, rappresenta un valido strumento di informazione, obbligo imprescindibile del datore di lavoro ed è anche un efficace contributo alla diffusione della cultura della sicurezza oltre che un adeguato promemoria per i lavoratori.

Ne è pertanto raccomandata la condivisione e la diffusione.

Il Vademecum è presente nell'apposita sezione del sito istituzionale INTRANET, all'indirizzo <http://intranet.dipvfvf.it/PortaleUnicoSS/default.asp>

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

VADEMECUM

Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF
“I Dispositivi di Protezione Individuale”

Dispositivi di protezione individuale



*a cura dell'Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza
sul lavoro del personale del Corpo*

VADEMECUM

Dispositivi di Protezione Individuale



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro

VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

pubblicazione redatta a cura di:

PD Tarquinia MASTROIANNI, DV Stefano LUCIDI, DV Francesco CARUSO, D Manuele CATTANO e DLG Serena BRUNO.



INDICE

1. Premessa	2
2. Quadro normativo di riferimento e obblighi delle figure di garanzia.....	3
3. Valutazione e scelta dei DPI.....	11
3.1 Classificazione dei DPI ai sensi del Nuovo Regolamento (UE) 2016/425	11
3.2 Valutazione dei rischi e scelta dei DPI.....	12
3.3 DPI e Documento di Valutazione dei Rischi DVR	15
4. Uso, controllo, manutenzione e verifica dei DPI.....	17
4.1 Conservazione dei DPI.....	17
4.2 L'obbligo di manutenzione dei DPI.....	17
5. Approfondimenti Giurisprudenziali e di dottrina	18
Bibliografia	21



1. Premessa

Il presente documento è stato elaborato per fornire uno strumento di informazione al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro ed un diritto/dovere di tutto il personale, costituisce un efficace contributo alla diffusione della cultura della sicurezza.

La trattazione degli argomenti è stata impostata con riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al D.M. 21 agosto 2019 n. 127, al regolamento di servizio D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 64, alle circolari emanate dal Corpo Nazionale e alle sentenze giuridiche emesse in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il presente lavoro integra gli altri vademecum redatti dall'*Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo* e sviluppa i seguenti argomenti: le figure di garanzia nell'uso dei DPI; la valutazione dei rischi e la scelta dei DPI per il personale operativo VV.F.; l'uso, il controllo, la manutenzione e la verifica dei DPI assegnati al personale operativo VV.F.

L'intento di questa pubblicazione è quello di sensibilizzare tutti gli attori della sicurezza al fine di fornire maggiori informazioni in materia di diritti, doveri e responsabilità nell'uso dei DPI.

2. Quadro normativo di riferimento e obblighi delle figure di garanzia

Tra gli obblighi in materia di tutela di salute e sicurezza posti in capo al datore di lavoro dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, vi è quello di garantire che il lavoratore sia messo in condizione di svolgere la prestazione in condizioni di sicurezza.

In quest'ottica, il T.U. dedica grande attenzione alla disciplina relativa alla dotazione e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sancendo negli articoli del Capo II, Titolo III, degli obblighi precisi e puntuali in materia.

I dispositivi di protezione individuale in uso al C.N.VV.F. sono anche disciplinati dal D.M. n. 127 del 21 agosto 2019 che tratta le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il principale destinatario di tale tipologia di norme di sicurezza è il datore di lavoro, tenuto a predisporre le prescrizioni antinfortunistiche, a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie e degli idonei dispositivi di protezione, a informare, istruire, formare, addestrare il lavoratore, nonché a vigilare sull'adempimento degli obblighi gravanti sui lavoratori. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt.18 e 77, il datore di lavoro ha l'obbligo di dotare i lavoratori di dispositivi di sicurezza adeguati alle mansioni da svolgere e di mantenerli in efficienza, ha l'obbligo di addestrare, formare e informare tramite istruzioni comprensibili il lavoratore all'utilizzo dei dispositivi, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

In relazione ai suddetti obblighi, nel D.M. n. 127 del 21 agosto 2018 si tiene conto della "complessa" articolazione organizzativa del Corpo nazionale: infatti per le forniture centralizzate l'obbligo della valutazione dei DPI è conferito al dirigente dell'Ufficio centrale competente che cura le procedura di acquisto, mentre sul dirigente destinatario delle forniture - datore di lavoro - ricadono gli obblighi per la consegna dei DPI ai dipendenti, lo svolgimento delle attività di formazione e informazione ai dipendenti per il corretto uso dei DPI, la verifica di efficienza e il monitoraggio sul corretto uso dei DPI da parte dei dipendenti. Pertanto le responsabilità dei dirigenti coinvolti è di tipo concorrente.

Invece, nei casi in cui è espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti, tutte le responsabilità disciplinate all'art. 77 del D. Lgs n. 81 del 2008 ricadono sul dirigente – datore di lavoro.

Secondo pacifico orientamento dottrinale, tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso anche il dovere di prevenire l'eventuale comportamento negligente o imprudente del lavoratore. Ed infatti, l'art. 2087 c.c. pone in capo al datore di lavoro un obbligo generico di disposizione di tutte le misure necessarie per prevenire eventuali rischi, anche se non esplicitamente richiamate da norme particolari che prevedano reati.

A tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito che ciò non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a "rischio zero", disponendo misure atte a prevenire anche gli eventi rischiosi impensabili (*circostanza che implicherebbe, incostituzionalmente, la condanna a titolo di responsabilità oggettiva*), ma comporta che lo stesso debba predisporre tutte quelle misure che nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere.¹

¹ ex plurimis; Cass. Pen., Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 4361; Cass. Pen. Sez. IV, 12 aprile 2005 n. 20595; Cass. Pen., Sez. IV, 5 aprile 2013, n. 50605; Cass. Pen., Sez. IV, 20 maggio 2008, n. 27420.



Da parte del datore di lavoro, tale analisi deve essere condotta secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, analizzando tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, redigendo all'esito e sottoponendo ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.28 del D.Lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.²

Il datore di lavoro è, dunque, titolare di una posizione di garanzia e, pertanto, ha l'obbligo, non solo di disporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto garante dell'incolumità fisica di questi ultimi, obbligo che non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro.

In linea con il nuovo ruolo di “*collaboratore di sicurezza del datore di lavoro*” che il T.U. attribuisce al lavoratore a seguito del recepimento nell'ordinamento giuridico italiano di principi sanciti da direttive comunitarie risalenti ai primi anni Novanta, specifici obblighi in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, autonomamente sanzionati dalla legge in caso di violazione, gravano anche sul lavoratore.

Come evidenziato da autorevole dottrina, il lavoratore “*è stato chiamato a uscire dalla sua inerzia di titolare del credito di sicurezza, il cui soddisfacimento è comunque autonomamente garantito e rafforzato e a farsi protagonista della sicurezza individuale e collettiva*”.³ Non più, dunque, solo soggetto passivo dal quale esigere il rispetto e l'esecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscano ma attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza; non più solo creditore di sicurezza ma anche debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione, di controllo e del suo fattivo contributo.⁴

Nello specifico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 78, il lavoratore ha l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e di utilizzare i DPI correttamente e in conformità a quanto appreso. Inoltre, è tenuto ad avere cura dei DPI messi a disposizione, senza apporvi alcuna modifica e segnalando tempestivamente difetti o inconvenienti eventualmente rilevati. Al termine dell'utilizzo è tenuto a seguire le procedure prescritte per la loro riconsegna.

Con particolare riferimento al C.N.VV.F. vengono in rilievo le norme di cui al D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012 recante il “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

In quanto a diretto contatto con le fonti di rischio e, quindi, in grado di fornire un contributo estremamente utile per individuarle e fronteggiarle, il legislatore responsabilizza, dunque, il lavoratore, chiedendogli espressamente di contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza propria, dei colleghi e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, assumendo comportamenti avveduti, accorti e prudenti.

²Cass. Pen., Sez. IV, 3 maggio 2019, n. 18323.

³Così testualmente, R. DEL PUNTA, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. MONTUSCHI (a cura di), p. 157.

⁴Così testualmente, M. MARTINELLI, L'individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, in I WORKING PAPERS DI37/2014 OLYMPUS, p. 9.



Ne consegue che, oltre ai soggetti tradizionalmente considerati titolari delle posizioni di garanzia, quali datore di lavoro, dirigenti e preposti, anche lo stesso lavoratore è stato onerato di obblighi finalizzati proprio a prevenire il verificarsi di un evento lesivo in danno proprio, di altri lavoratori o di terzi.

La disciplina relativa alle sanzioni applicabili al lavoratore per violazioni degli obblighi in materia di utilizzo dei DPI è contenuta all'art. 59 del D. Lgs n. 81/2008.

Nello specifico, il lavoratore è punito nei casi in cui non abbia utilizzato correttamente e in modo appropriato i dpi, non abbia segnalato immediatamente difetti o inconvenienti degli stessi, li abbia manomessi o modificati oppure non abbia preso parte ai programmi di formazione e addestramento organizzati sulla specifica materia, o qualora non abbia osservato le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

L'inadempimento da parte del lavoratore degli obblighi di sicurezza legati all'utilizzo dei DPI può configurare infrazione disciplinare, tale da legittimare il datore di lavoro, titolare del potere direttivo, all'adozione di provvedimenti che, nei casi più gravi e/o di reiterato inadempimento, potranno comportare addirittura il licenziamento, una volta valutato complessivamente il quadro di riferimento (*ruolo, grado di diligenza da esigibile dal lavoratore, effettiva imputabilità della mancanza delle informazioni, della formazione, dell'addestramento e dei dispositivi di protezione in dotazione*).⁵

La figura di garanzia del preposto assume anch'essa un ruolo di responsabilità in relazione all'uso dei DPI, infatti, oltre agli obblighi propri quale lavoratore, il preposto ha il dovere di sovrintendere e di vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e in caso di inosservanza ha l'obbligo di informare i diretti superiori.

Rientra tra i compiti del preposto la verifica della disponibilità per i lavoratori dei DPI e l'obbligo di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente l'inefficienza o dei dispositivi di protezione individuale, tali che possano cagionare una condizione di pericolo durante il lavoro.

Nel regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al DPR n. 64 del 2012 questi obblighi sono riportati negli ambiti dei compiti istituzionali del C.N.VV.F., nei quali è riconosciuta la peculiarità del servizio ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel DPR sono ribaditi gli obblighi per tutti i dipendenti, in particolare i responsabili dei servizi e i capi squadra sono da considerarsi i preposti. I responsabili dei servizi devono aver cura che venga correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale e ai capi partenza è riconosciuto il compito di predisporre il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare.

Si riporta di seguito una sintesi della normativa di riferimento innanzi descritta.

⁵Cfr. da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2013, n. 18615, in www.puntosicuro.it del 30 novembre 2013, secondo cui, è operato per giusta causa il licenziamento di un lavoratore, se questi si rifiuta insistentemente di utilizzare i dispositivi di protezione individuale necessari per salvaguardare, durante l'attività, la sua salute e sicurezza sul luogo di lavoro.



Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n .81, art. 17

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (*non delegabile dal datore di lavoro*);

-omissis-

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n .81, art. 18

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

-omissis-

- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

-omissis-

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n .81, Titolo III, Capo II

Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione

Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto



previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001/79

Decreto Ministero Interno del 21 agosto 2019, n. 127, artt. 15 e 16

Articolo 15 – Campo di applicazione

2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità:

-omissis-

c) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonché di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

-omissis-

Articolo 16 – valutazione dei rischi

-omissis-

2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale e' effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazione tecnica e la funzionalità delle

forniture medesime e individuano, anche sulla base di direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, il personale abilitato al loro utilizzo. Il datore di lavoro e il dirigente assicurano, altresì, al personale assegnatario delle forniture di cui al presente comma, la formazione e l'informazione relativa all'or corretto impiego.

-omissis-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 28 febbraio 2012

Articolo 7 – Doveri generali

-omissis-



i) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonché nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le circostanze del fatto;

-omissis-

Articolo 8 – Salute sicurezza sul lavoro

-omissis-

2. Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo è espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresì, vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.

-omissis-

Articolo 12 – Obblighi di formazione professionale

-omissis-

3. Il personale, nell'effettuazione dell'attività di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.

4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

-omissis-

Articolo 56 – Modalità generale di espletamento degli interventi di soccorso

-omissis-

3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilità connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso:

-omissis-

d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorità della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumità propria e degli altri soccorritori;

-omissis-

g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in perfetta efficienza;

-omissis-

Articolo 74 – Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori

-omissis-

2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unità organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati:

l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza sulle procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.



-omissis-

Articolo 77 – Attività di soccorso delle squadre

-omissis-

5. Il capo partenza:

a) verificato che gli altri componenti della squadra siano tempestivamente saliti a bordo dell'automezzo, predisporre il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione di tecniche e strategie, anche finalizzate all'intervento, connesse all'applicazione di eventuali piani di emergenza; si tiene in costante contatto via radio con la sala operativa per assumere notizie aggiornate sull'evoluzione dell'evento, sull'invio di ulteriori squadre e mezzi, nonché su altre forze operative istituzionali allertate di cui assume il coordinamento;

-omissis-

6. Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti:

-omissis-

d) effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonché i dispositivi di protezione individuale necessari;

-omissis-

3. Valutazione e scelta dei DPI

3.1 Classificazione dei DPI ai sensi del Nuovo Regolamento (UE) 2016/425

Il **Regolamento (UE) 2016/425⁶** abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ed è la nuova norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento DPI) è entrato in vigore il 20 aprile 2016 abrogando, a partire dal 21 aprile 2018, la Direttiva 89/686/CEE.




Figura 1 - Entrata in vigore del Regolamento UE 2016/425

Il Regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea.

La **Classificazione dei DPI** è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I del Regolamento 2016/425), in relazione all'entità del rischio:

- **Categoria I** - DPI che proteggono da rischi minimi:
 - a. lesioni meccaniche superficiali;
 - b. contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
 - c. contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
 - d. lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
 - e. condizioni atmosferiche di natura non estrema.
- **Categoria II** - Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
- **Categoria III** - Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
 - a. sostanze e miscele pericolose per la salute;
 - b. atmosfere con carenza di ossigeno;
 - c. agenti biologici nocivi;

⁶Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, pubblicato Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il 31 marzo 2016.



- d. radiazioni ionizzanti;
- e. ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- f. ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
- g. cadute dall'alto;
- h. scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i. annegamento;
- j. tagli da seghe a catena portatili;
- k. getti ad alta pressione;
- l. ferite da proiettile o da coltello;
- m. rumore nocivo.

3.2 Valutazione dei rischi e scelta dei DPI

Per operare in sicurezza è necessario conoscere i pericoli presenti negli ambienti ed effettuare la valutazione dei rischi, determinando la probabilità (P) che i pericoli possano produrre danni (D) ai lavoratori.

L'uomo è soggetto al rischio di contrarre lesioni o malattie di vario tipo e gravità a seguito dell'esposizione a numerosi fattori o agenti dannosi. I principali sono:

- i corpi pesanti, taglienti, pungenti, abrasivi (aggressione meccanica)
- la temperatura (aggressione termica)
- l'elettricità (aggressione elettrica)
- le sostanze pericolose (aggressione chimica)

Si deve prestare particolare attenzione a tutto ciò che può avere un contenuto di energia: è infatti dall'energia accumulata che può liberarsi la forza (azione) contenuta. Quando le forze agiscono oltre i limiti di tollerabilità per l'uomo, si possono avere danni fisici, ad esempio:

- un corpo pesante posto in alto, una struttura portante, ecc., possono cadere (energia potenziale);
- muovendosi o correndo, si può urtare un corpo acuminato (energia cinetica);
- un deposito di combustibile può incendiarsi (energia chimica);
- un serbatoio, una condotta in pressione possono esplodere (energia di pressione);
- un cavo, un'apparecchiatura elettrica possono folgorare (energia elettrica).

Per quanto riguarda gli effetti delle sostanze pericolose, l'uomo le incontra in uno dei seguenti modi:

- per contatto;
- per inalazione;
- per ingestione.

L'attività di soccorso dei VV.F. si svolge negli scenari operativi più diversi che comportano l'esposizione a rischi di varia natura non sempre preventivamente identificabili. In tale situazione, bisogna effettuare una **valutazione dinamica dei rischi**, che dipende dalle condizioni al contorno che possono variare durante gli interventi, ed adottare, per come stabilito dall'art.16, comma 3, del D.M.127/2019⁷, *le tecniche e le procedure ritenute più idonee e applicabili in relazione all'evento, contemperando la valutazione della diretta e personale esposizione al pericolo con l'esigenza di*

⁷Decreto del Ministero dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127 "Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica".

assicurare la protezione propria e di quanti sono presenti sullo scenario, in relazione all'urgenza e alla gravità dell'attività da espletare.

Per i VV.F., i mezzi di protezione personale assumono un ruolo importante perché, oltre ad abbassare l'esposizione al rischio riducendo l'entità del danno, possono consentire di svolgere efficacemente il servizio di soccorso pubblico ex art. 24 del D.Lgs. 139/2006 e ss.mm.ii.

La figura successiva mostra il ruolo delle misure preventive e protettive, tra cui fanno parte i DPI che abbassano l'entità del danno D, nella valutazione dei rischi.




Figura 2–Ruolo delle misure preventive e protettive nella valutazione dei rischi

La tabella successiva riporta la modalità di scelta dei DPI ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008.




Figura 3 - Schema per l'individuazione e gestione dei DPI ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/2008

Come mostrato nella figura precedente, l'individuazione dei DPI si attua a partire dal rischio residuo. È importante considerare che negli interventi di soccorso non è possibile eliminare il rischio riducendo l'esposizione ai pericoli, in quanto gli operatori VV.F. si trovano costretti ad

andare incontro ai pericoli nello svolgimento del servizio di soccorso pubblico, e pertanto le misure di protezione hanno un ruolo fondamentale per il raggiungimento della soglia di rischio accettabile.

Il primo passaggio per la scelta dei DPI è quello di realizzazione un *inventario dei rischi* che devono essere associati direttamente alle parti del corpo da proteggere (mani, occhi, testa, corpo, ecc.).

I criteri con cui effettuare la selezione dei DPI sono reperibili all'interno delle norme tecniche. Di seguito viene fornito un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune delle suddette norme:

- UNI 11114:2004 *Dispositivi di protezione individuale - Elmetti di protezione - Guida per la selezione;*
- UNI EN 458:2016 *Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida;*
- UNI 10912:2000 *Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative;*
- UNI EN 529:2006 *Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida;*
- UNI 11115:2004 *Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione per rischi meccanici - Guida per la selezione;*
- UNI 9609:1990 *Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi. Raccomandazioni per la selezione, l'uso e la manutenzione*
- UNI 11158:2015 *Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di arresto caduta - Guida per la selezione e l'uso.*

Non per tutti i dispositivi di protezione individuale è disponibile una norma specifica di riferimento per la selezione, ma è possibile trarre uno schema decisionale valido per qualunque tipo di DPI come quello mostrato nella tabella successiva.

Fase 1	Valutazione del rischio
Fase 2	Eliminazione o riduzione del rischio alla fonte
Fase 3	Determinazione dei requisiti prestazionali in relazione al livello di rischio residuo
Fase 4	Valutazione del comfort
Fase 5	Valutazioni in merito all'ambiente e al tipo di attività
Fase 6	Valutazione della compatibilità con altri DPI
Fase 7	Durata dell'impiego
Fase 8	Considerazione dei vari aspetti correlati alle parti di ricambio, disponibilità ecc.
Fase 9	Selezione del modello e identificazione dei fornitori
Fase 10	Prove sugli utilizzatori finali
Fase 11	Revisione della procedura

Tabella 1 - Schema per la scelta di DPI in assenza di norme tecniche di riferimento

Molte delle informazioni di cui bisogna tenere conto ai fini della selezione sono reperibili nella **Nota Informativa** fornita dal costruttore.

Una volta selezionato il DPI è necessario procedere prima della sua individuazione e adozione ad una valutazione dei possibili rischi connessi al suo utilizzo.

Il punto 4 dell'Allegato VIII del D. Lgs. 81/08 fornisce degli schemi di riferimento che mettono in evidenza alcune criticità legate al DPI e all'uso dei DPI in riferimento ai quali vengono indicati criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo.

È bene ricordare che l'uso non corretto di questi dispositivi può comportare anche un rischio di patologie per l'utilizzatore dovuto alla loro manipolazione e a una conservazione non adeguata.

L'utilizzo ripetuto dello stesso dispositivo monouso, la permanenza di DPI in ambienti polverosi o con presenza di sostanze contaminanti, la mancanza di procedure per il lavaggio o sostituzione, la non disponibilità di luoghi igienicamente idonei in cui riporre i DPI, l'utilizzo promiscuo di dispositivi destinati ad uso personale sono tutti elementi che espongono i lavoratori ad ulteriori rischi per la loro salute.

La *Nota Informativa del Fabbricante* contiene tutte le istruzioni di deposito, d'impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione del DPI, informazioni in merito alla disponibilità di accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati e la data di scadenza.

3.3 DPI e Documento di Valutazione dei Rischi DVR

Il Datore di Lavoro, a seguito dell'individuazione, dovrà procedere alla predisposizione di una procedura di gestione del DPI e all'attivazione dei necessari processi di informazione, formazione e addestramento per gli utilizzatori.

Nell'ambito del Documento di Valutazione del Rischio bisognerà ricostruire "con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità" l'esposizione rappresentativa e globale al rischio del lavoratore nell'ambito del gruppo omogeneo/mansione/postazione per tenere conto della sua complessità (ambiente – uomo - macchina) anche al fine di una corretta individuazione dei dispositivi di protezione individuale che dovranno essere da lui utilizzati.

La tabella successiva mostra una scheda sintetica di rischio da costruire per mansione o gruppo omogeneo o postazione di lavoro.

MANSIONE/GRUPPO OMOGENEO/POSTAZIONE			
Operatori(Cognome Nome)	Tipologia di rischio	Livello di rischio	DPI

Tabella 2 - Scheda sintetica di rischio da costruire per mansione o gruppo omogeneo o postazione di lavoro

La scheda costituisce un buon modello attraverso cui "documentare" la scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale e consente:

- di programmare le attività di informazione, formazione e addestramento;
- di consegnare al medico competente, congiuntamente alle schede individuali di rischio, un quadro riepilogativo dei dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
- di costruire e rendere disponibile a tutti i lavoratori una tabella informativa sintetica da collocare, ben visibile, in rispondenza delle singole postazioni di lavoro con funzione di "segnaletica" sui DPI.



Bisogna altresì specificare che ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DM 127/2019, la redazione del DVR deve essere effettuata dal Datore di Lavoro solo ed esclusivamente per le sedi ed infrastrutture di competenza, escludendo pertanto gli scenari da intervento, i campi base, le aree adibite ad addestramento e a manifestazioni pubbliche.

In tali aree, tuttavia, non deve essere trascurata la valutazione dei rischi ma deve essere effettuata tenendo conto delle particolari caratteristiche del C.N.VV.F. che permettono di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza attraverso: *corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle qualificazioni professionali acquisite, disposizioni interne, manuali addestrativi e libretti di uso e manutenzione e note informative*⁸.

⁸ art. 16, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127.

4. Uso, controllo, manutenzione e verifica dei DPI

4.1 Conservazione dei DPI

Le modalità di conservazione e la durata dei DPI sono specificate sulla nota informativa redatta a cura del fabbricante e fornita insieme ai DPI stessi.

Modalità di conservazione inadeguate dei DPI determinano, nella maggior parte dei casi, variazioni significative dell'efficacia protettiva e/o della durata della protezione offerta. La periodicità di sostituzione è di difficile individuazione, perché è impossibile determinare a priori le condizioni effettive nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Viene pertanto riportata la condizione limite di utilizzo, ma non viene precisato per quanto tempo il DPI può essere utilizzato.

L'individuazione della periodicità di sostituzione è un compito del Datore di lavoro, che conosce l'entità del rischio, la frequenza dell'esposizione, le caratteristiche del posto di lavoro, le condizioni microclimatiche etc.

Le scorte di DPI devono essere conservate in un luogo di stoccaggio che possieda caratteristiche adeguate. Il DPI deve essere conservato in modo da non pregiudicarne le prestazioni verificando ad esempio la temperatura, l'umidità, la presenza di acqua, l'irraggiamento solare, la polvere ecc. (art. 77 D.Lgs.81/2008).

4.2.L'obbligo di manutenzione dei DPI

Il Capo II (Uso dei dispositivi di protezione individuale) del Titolo III del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/2008, precisa chiaramente gli obblighi del datore di lavoro in merito alla scelta del DPI, alle condizioni in cui devono essere utilizzati, ai requisiti necessari. Inoltre specifica che il datore di lavoro (art. 77, comma 4):

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

Insomma, i dispositivi di protezione individuale non solo devono garantire la protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Ed è evidente che i dispositivi devono essere adeguatamente mantenuti in stato di efficienza anche attraverso specifiche procedure e processi controllati.

Le indicazioni sul corretto uso e sulla corretta manutenzione che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori vengono stabilite dal fabbricante del dispositivo il quale dovrà rispettare, ai fini di una corretta nota informativa, le indicazioni minime contenute nella UNI 10913 “ *Dispositivi di protezione individuale – Linee guida per la redazione della nota informativa*”, predisposta sulla base delle prescrizioni della legislazione vigente (punto 1.4 dell'allegato II del D.Lgs 475/1992 e art. 12 comma 2 del D.Lgs n. 10/1997).

Nella UNI 10913 vengono indicati con la dicitura “obbligatorio” i punti imposti dal legislatore, mentre tutti gli altri punti indicati devono essere considerati non obbligatori.

Nel momento in cui il DPI viene progettato secondo le disposizioni di norme tecniche, i contenuti minimi della nota informativa sono puntualizzati nella norma stessa, come avviene ad esempio per i dispositivi anticaduta regolamentati dalla EN 365.

Tra i punti obbligatori presenti nella UNI 10913 vi sono:

1. **Istruzioni di immagazzinamento** dove devono essere forniti tutti gli elementi e le indicazioni indispensabili ai fini di un corretto immagazzinamento del DPI, quali ad esempio:



- a. Condizioni ambientali particolari;
 - b. Necessità di lontananza da fonti di calore;
 - c. Necessità di non creare pieghe o schiacciamenti;
 - d. Ecc.
- 2. Istruzioni di pulizia, disinfezione, manutenzione:** Devono essere elencate le modalità e le eventuali limitazioni per l'esecuzione di una adeguata pulizia e/o disinfezione specificando, se del caso, i tipi di prodotto consigliati. Per quanto riguarda la manutenzione, devono essere indicate tutte le operazioni che può svolgere in proprio l'utilizzatore e i limiti oltre i quali lo stesso deve rivolgersi al fabbricante o ad un punto di assistenza consigliato da quest'ultimo. Quando applicabile deve essere indicata la periodicità delle operazioni di manutenzione, possibilmente in forma tabellare. Deve inoltre essere riportata l'avvertenza che, nel caso non venissero rispettate le indicazioni relative alla pulizia, disinfezione, manutenzione indicate nella nota informativa, il DPI perde la sua efficacia sia tecnica che giuridica.
- 3. Durata:** deve essere indicata la durata di possibile utilizzo (per esempio il massimo numero di cicli di lavaggio, superato il quale si presuppone che il DPI perda le proprie caratteristiche).
- 4. Termine di scadenza di immagazzinamento:** Se il DPI è soggetto ad invecchiamento, deve essere indicato il termine di scadenza di immagazzinamento (almeno mese ed anno)

A titolo esemplificativo si riportano le informazioni sull'uso, controllo, manutenzione e verifica dei DPI contro le cadute dall'alto e delle vie respiratorie.

5. Approfondimenti Giurisprudenziali e di dottrina

In linea generale, l'inosservanza delle norme da parte del datore di lavoro, principale soggetto obbligato in materia, ha valore assorbente rispetto al comportamento del lavoratore.

La posizione di garanzia di cui è titolare impone, infatti, al datore di lavoro di apprestare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto – la salute e l'incolumità del lavoratore – posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali. In particolare, tale posizione di garanzia gli impone di informare e formare il lavoratore e, infine, di adoperarsi e di vigilare perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto delle norme prevenzionali.

I comportamenti negligenti, trascurati e negligenti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio, non escludono la responsabilità del datore di lavoro, in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore.⁹

Condizione necessaria perché si configuri responsabilità in capo al lavoratore è, dunque, l'osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge.¹⁰

Ove il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi, soggettivi e oggettivi, posti dalla legge a suo carico (obblighi di prevenzione tecnica e organizzativa, di informazione e formazione e, infine, di

⁹ Cass. pen., sez. fer., 26 agosto 2010, n. 32357.

¹⁰ Cass. pen., sez. IV, 25 ottobre 2007, n. 3448, in www.iusexplorer.it, secondo cui "In tema di infortuni sul lavoro, l'inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza".

vigilanza e controllo), è possibile, a talune condizioni, che la condotta del lavoratore contraria alle disposizioni impartite o al comune senso di prudenza concorra con quella del datore di lavoro, senza, tuttavia, escluderla.

In tali casi ai fini della valutazione circa la sussistenza del concorso di colpa in capo al lavoratore, nonché ai fini della ripartizione delle responsabilità tra lavoratore e datore di lavoro e di quantificazione del danno risarcibile, l'inadempienza del lavoratore dovrà essere valutata in concreto e in correlazione alle specifiche violazioni poste in essere dal datore di lavoro e dagli altri soggetti obbligati, atteso che la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del lavoratore rientrano a pieno titolo nell'area di rischio affidata alla gestione del datore di lavoro, nella sua posizione di garanzia derivante dalla qualità datoriale.

E', dunque, in tale contesto che si potrà tenere conto delle specifiche mansioni svolte dal lavoratore, della diligenza particolarmente elevata richiesta da talune di esse, del ruolo e delle qualità professionali, dell'esperienza, della ripetitività delle mansioni e del tipo di condotta posta in essere durante lo svolgimento della prestazione.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per inadempimento degli obblighi di sicurezza con particolare riferimento all'utilizzo dei dpi grava in via esclusiva sul lavoratore tutte le volte in cui lo stesso si sia spinto ad agire con dolo oppure abbia posto in essere un comportamento abnorme o esorbitante rispetto alle mansioni assegnate o alle direttive organizzative ricevute, tanto da risultare del tutto imprevedibile e, come tale, inevitabile e fuori da qualsiasi controllo da parte delle persone preposte.¹¹

In tali casi, dunque, pur sussistendo la condotta colposa del datore di lavoro o degli altri suoi collaboratori e pur essendo la stessa di per sé idonea a causare l'evento dannoso, il comportamento del lavoratore - assolutamente eccezionale, esorbitante e imprevedibile - fa sì che la condotta datoriale non assuma rilevanza causale rispetto all'evento pregiudizievole che ne è derivato, restandone il lavoratore l'unico responsabile.¹²

In applicazione di tali principi, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la semplice irrazionalità della condotta, quando sia controllabile in anticipo, non vale ad esonerare il datore di lavoro e, per l'effetto, ha ritenuto privo delle caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli utilizzando gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.¹³

Autorevole dottrina ha rilevato la sussistenza di una stretta correlazione tra l'assolvimento da parte del datore di lavoro degli obblighi posti a suo carico dalla normativa in termini di formazione, istruzione e dotazione di dpi (artt. 18 e 77) e gli obblighi gravanti sul lavoratore (artt. 20 e 78).¹⁴

¹¹Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000; Cass. pen., sez. unite, 18 settembre 2014, n. 38343; Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2013, n. 46706, in <http://www.iusexplorer.it>; Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 4514, in <http://olympus.uniurb.it>; Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2011, n. 13763, in <http://www.iusexplorer.it>; Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2011, n. 28205, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2012, 3, II, p. 733 (s.m.), con nota di A. GABRIELE; Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4656, in *Giustizia civile Massimario*, 2011, 2, p. 303.

¹²Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2013, n. 46706, in <http://www.iusexplorer.it>; Cass. pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 4514, in <http://olympus.uniurb.it>; Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2011, n. 13763, in <http://www.iusexplorer.it>; Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2011, n. 28205, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2012, 3, II, p. 733 (s.m.), con nota di A. GABRIELE; Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4656, in *Giustizia civile Massimario*, 2011, 2, p. 303.

¹³Cass. pen., sez. IV, 5 giugno 2008.

¹⁴G. DE SANTIS, *Le altre posizioni soggettive rilevanti*, in V. MASIA, G. DE SANTIS (a cura di), *La tutela penale della sicurezza del lavoro*, Napoli, 2006, p. 65; F. STOLFA, *Obblighi*, cit., p. 263, secondo cui da un lavoratore correttamente informato e formato il datore di lavoro può legittimamente attendersi un comportamento più consapevole e responsabile con una conseguente e ipotizzabile attenuazione dell'obbligo di vigilanza.



In particolare, la responsabilità attribuibile al lavoratore per inadempimento degli obblighi di sicurezza legati all'utilizzo dei dpi sarebbe proporzionale alla formazione ricevuta a riguardo da parte del datore di lavoro. Inoltre, sarà commisurata all'adeguatezza delle istruzioni impartite e dei dpi assegnati.¹⁵

Secondo tale ricostruzione, più il lavoratore sarà formato, istruito e dotato di idonei strumenti e mezzi di tutela, più responsabilità potranno gravare sullo stesso, essendo, per l'effetto, il datore di lavoro legittimato ad attendersi che il lavoratore, usando la normale diligenza, adempia esattamente ai propri doveri anche in tale materia.¹⁶

¹⁵Cfr. R. DEL PUNTA, op.cit., p. 157.

¹⁶ Cfr. M. MARTINELLI, op. cit., p. 21.



BIBLIOGRAFIA

- [1] UNI EN 365:2005 - Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio
- [2] <https://www.puntosicuro.it/>
- [3] UNI 10913 “Dispositivi di protezione individuale – Linee guida per la redazione della nota informativa”;
- [4] UNI 11719 “Guida alla scelta, all’uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006”;
- [5] Impresa Sicura, progetto multimediale elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013;
- [6] Ministero dell’Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, *Attrezzature di protezione individuale dei VV.F.*, Servizio Tecnico Centrale, Ispettorato per la Formazione professionale, Corsi Multimediali;
- [7] Decreto del Ministero dell’Interno 21 agosto 2019, n. 127 “Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.
- [8] Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, pubblicato Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il 31 marzo 2016.
- [9] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- [10] Pacchetto Applicativo TRACK - Gestione Vestiario - <https://pacweb.dipvfvf.it/track/>
- [11] LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D. Lgs. 81/08N. 08 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Titolo III Capo II D. Lgs. 81/08, emesse in data 15 settembre 2010 dal SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro -